



Campionato Maschile a Squadre di Serie D3 - Girone B - Stagione 2017/2018

Decisione n. 7/2017

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

PREMESSO CHE

Letta l'istanza dd. 21.11.2017 trasmessa dal Presidente del Comitato al G.S., dai referti di gara degli incontri di campionato di serie D3, Girone B, dd. 19.11.2017, disputatisi con formula a concentramento e validi per la prima, seconda e terza giornata di campionato, è risultato che la società ASDTT Lavis ha schierato nella propria squadra l'atleta Ugolini Marco sia nell'incontro tenutosi contro la ASD Olimpia Arco, sia nell'incontro tenutosi contro la USD Villazzano, sia nell'incontro tenutosi contro la CTT Cles ASD.

Dal referto di gara dd. 30.09.2017, risulta che lo stesso atleta Ugolini Marco è stato precedentemente schierato dalla ASDTT Lavis, nell'incontro tenutosi in pari data contro la US Oratorio Perginese, nel campionato maschile a squadre di serie D2 - Stagione 2017/2018.

CONSIDERATO CHE

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale - Stagione Agonistica 2017/2018, gli atleti italiani che hanno giocato un incontro in un qualsiasi campionato (sia nazionale che regionale), possono essere utilizzati, in qualsiasi momento, solo in squadre della stessa Società di livello superiore, rimanendo vincolati a tale campionato. Tale passaggio di livello può avvenire soltanto una volta e detti atleti non saranno più utilizzabili nel livello inferiore.

Pertanto, quanto al caso di specie, l'atleta Ugolini Marco, avendo disputato un incontro in un campionato di serie D2, avrebbe dovuto rimanere vincolato a tale campionato o, tutt'al più, essere utilizzato in un campionato di livello superiore e non, invece, di livello inferiore.

Ne consegue che la squadra schierata da parte della ASDTT Lavis negli incontri di cui in premessa deve ritenersi incompleta.

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale - Stagione Agonistica 2017/2018, la squadra che si presenti incompleta oltre il primo incontro è sanzionata, oltre che con la perdita degli incontri disputati col punteggio più sfavorevole, con l'esclusione dal campionato, con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non deve tenersi alcun conto nella classifica finale, e relativa retrocessione nell'ultimo livello dei campionati regionali, nonché con l'ammenda di importo fino a due volte la tassa di iscrizione in base alla valutazione del Giudice Sportivo.

In ordine alla valutazione relativa all'importo dell'ammenda da applicarsi, la norma è evidentemente volta a sanzionare il comportamento recidivante della squadra che si presenti incompleta per più di un incontro. Quanto al caso di specie, come anticipato, gli incontri sono stati disputati con formula a concentramento, ovvero tre giornate di campionato nella medesima data, di talché era naturale che l'irregolarità in cui è incorsa la società nel primo incontro si sia automaticamente estesa anche ai

successivi due incontri, con ciò denotando una condotta recidivante di gravità non tale da implicare il pagamento dell'ammenda nel suo massimo.

Si ritiene pertanto congruo determinare l'ammenda di cui al cit. art. 26, nel caso di specie, nell'importo pari alla tassa di iscrizione al campionato di riferimento.

Risulta che la serie D3/2017-2018, all'interno della quale sono stati disputati gli incontri *de quibus*, è l'ultimo livello dei Campionati a Squadre previsti nella regione Trentino, pertanto, nel caso di specie, deve ritenersi inapplicabile, in quanto materialmente inefficace, la sanzione della retrocessione al livello inferiore di Campionato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento Regionale Campionati a Squadre - Stagione 2017/2018, tutte le sanzioni, ammende e spese devono essere comminate nella misura pari al 50% della medesima sanzione prevista dal regolamento nazionale.

P. Q. M.

Il G.S., definitivamente pronunciando, letti gli artt. 31, comma 1, e 26 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale - Stagione Agonistica 2017/2018, nonché l'art. 6, comma 1, del Regolamento Regionale Campionati a Squadre - Stagione 2017/2018:

- dispone nei confronti della Cristoforetti ASDTT Lavis, oltre alla perdita degli incontri disputati in data 19.11.2017 col punteggio più sfavorevole, l'esclusione dal campionato di serie D3 - Girone B - Stagione 2017/2018, con annullamento di tutti gli incontri disputati dalla stessa, dei quali non dovrà pertanto tenersi alcun conto ai fini della classifica finale;
- condanna la ASDTT Lavis al pagamento dell'ammenda di importo pari alla metà della tassa di iscrizione al Campionato a Squadre - Serie D3 - Girone B - Stagione 2017/2018.

Trento, lì 24.11.2017

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
Avv. Marco Garofalo



ITTF • ETTU

FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italoico 00135 - Roma
Tel. 06 89320140 - Fax 06 8932196 - settoreagonistico@fitet.org - agonistico@pec.fitet.org - www.fitet.org
PARTITA IVA: 01385821002 - CODICE FISCALE: 05301810585



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico